

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

Seduta n. 245

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° MARZO 2005

Presidenza del presidente PONTONE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti, D'Agrò ed altri; Didonè

(2789) *CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

(2251) *GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

(912) *VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

(838) *MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* D'IPPOLITO (<i>FI</i>), relatrice	4
MONTAGNINO (<i>Mar-DL-U</i>)	3

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti, D'Agrò ed altri; Didonè

(2789) *CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

(2251) *GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

(912) *VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

(838) *MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838, sospesa nella seduta del 22 febbraio scorso.

Ricordo che nella seduta del 15 febbraio scorso si era conclusa la discussione generale. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare, passiamo all'esame degli articoli.

Come già comunicato nella seduta del 22 febbraio, è stato presentato soltanto l'emendamento 3.1 al disegno di legge n. 3263, assunto quale testo base per i nostri lavori.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.1, che mira a risolvere alcuni possibili dubbi interpretativi in ordine al disegno di legge n. 3263.

Durante la discussione svolta nella seduta del 9 febbraio ho manifestato alcune perplessità in ordine alla normativa, soprattutto in riferimento alla questione fiscale e previdenziale. Ho svolto alcuni approfondimenti ed è emerso che la materia è stata risolta con altri provvedimenti. Pertanto, a mio avviso, non ci sono motivi che ostano all'approvazione, fatta eccezione per un piccolo problema di natura giuridica, che riguarda – appunto – l'articolo 3 del disegno di legge n. 3263. Tale articolo, infatti, opera un riferimento all'intero articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, laddove invece, a mio avviso, sarebbe più opportuno che si precisasse che i requisiti evocati dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione sono quelli previsti al solo comma 2 del citato articolo 5, che stabilisce requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Ritengo tuttavia che l'esigenza di concludere celermente l'*iter* di questo provvedimento possa mettere in secondo piano la questione relativa alla specificazione del comma, considerato il fatto che la norma fa comunque riferimento all'articolo 5. Eventualmente si potrebbe approvare un ordine del giorno di carattere interpretativo o comunque fare constare in verbale che i requisiti sono quelli previsti dal solo comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. In tal modo, si eviterebbe di fare confusione sul comma 5 dello stesso articolo 5 che fa specifico riferimento ad altri requisiti per l'attività commerciale per quanto riguarda il settore merceologico alimentare.

Ripeto che potrebbe essere un problema di dettaglio e, quindi, la comune volontà di pervenire alla conclusione dell'*iter* del provvedimento è da ritenere comunque prevalente. Non credo, infatti, che possano sorgere problemi giuridici tali da complicare l'applicazione di questo provvedimento che riteniamo utile ed importante per il settore della vendita a domicilio e per la tutela del consumatore.

* D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, apprezzando lo spirito collaborativo manifestato da tutte le forze politiche e sottolineando l'opportunità di arrivare ad una rapida definizione dell'*iter* di questo importante provvedimento, dichiaro sin d'ora di condividere la proposta testé formulata dal collega Montagnino.

Ritengo, pertanto, che si possa fare tesoro di tale proposta ed individuare uno strumento per eliminare, anche con un ordine del giorno (ove sia ritenuto lo strumento più utile), quelle ombre di non completa o corretta interpretazione che potrebbero nascere per un più generale riferimento all'articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni permanenti, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.